



N. 11 del 26/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione agevolazioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno **Duemilaventidue** il giorno **Ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:15**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ORDINARIA**, seduta **PUBBLICA** e Convocata dal Presidente.

Presiede la seduta PAOLA GUERZONI.

Posto in discussione l'argomento in oggetto, risultano presenti:

Posizione	Nominativo	Carica	Presente
1	MARCO GUERZONI	Consigliere	Si
2	DANIELA TEBASTI	Consigliere	Si
3	MARCELLO GARDINI	Consigliere	Si
4	PAOLA GUERZONI	Sindaco	Si
5	LUISA ZACCARELLI	Consigliere	Si
6	DEBORAH BOZZOLI	Consigliere	Si
7	MARCO ARLETTI	Consigliere	Si
8	FRANCESCO LASAGNI	Consigliere	Si
9	PANINI CHIARA	Consigliere	No
10	MARCO RUBBIANI	Consigliere	Si
11	VALERIA VANDELLI	Consigliere	Si
12	ENEA COSTA	Consigliere	No
13	PAOLO LUGLI	Consigliere	Si
	Presenti N. 11	Assenti N. 2	

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 11

Partecipa il Segretario Dottoressa ROCCHI MARCELLA VIENNA, incaricato della redazione del verbale.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che sono altresì presenti gli Assessori esterni Petacchi Filippo e Messori Marcello;

Udita la relazione illustrativa del ViceSindaco e gli interventi dei Consiglieri per i quali si fa integrale rinvio alla registrazione in atti, depositata all'Ufficio Segreteria e consultabile sul sito del Comune di Campogalliano, nell'apposita sezione dedicata;

Premesso che:

- la Legge 27 dicembre 2013 n° 147 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n° 160/2019 abolisce a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Dato atto che - con riferimento al prelievo sui rifiuti - il Comune di Campogalliano applica la tassa sui rifiuti (TARI tributo) disciplinata dalle disposizioni previste dalla Legge 147/2013 (art. 1 commi 641 e seguenti) nonché dal Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 46 del 16/07/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 27 del 28/06/2021;

Richiamato il comma 683 della Legge 147/2013 il quale prevede "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Rilevato che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

Rilevato tuttavia che sul termine ultimo entro il quale approvare gli atti relativi a TARI e Tariffa Corrispettiva è intervenuto altresì l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15 che ha previsto, a decorrere dall'anno 2022, la possibilità per i Comuni approvare di approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Rilevato che l'iter di approvazione del piano economico finanziario è disciplinato dalla delibera 443/2019 di ARERA; in base alla stessa il soggetto gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Quest'ultimo procede alla validazione del Piano Economico Finanziario; la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano. L'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario. L'Autorità, salva



la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Preso atto della Legge Regionale n° 23 del 23/12/2011 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che con decorrenza 1° gennaio 2012 istituisce l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani; ATERSIR svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'articolo 7 comma 5 lettera c) della predetta Legge Regionale 23/2011 il consiglio d'ambito di Atersir provvede all'approvazione - sentiti i consigli locali - del piano economico finanziario relativo al servizio tributi;

Riscontrato che alla data odierna il piano economico finanziario relativo al servizio rifiuti per il Comune di Campogalliano non risulta validato da parte dell'ente territorialmente competente;

Dato atto che con comunicazione PG.AT/2022/0003622 del 12/04/2022 Atersir ha comunicato difficoltà nell'approvazione dei piani economico finanziari relativi al servizio Rifiuti entro il termine del 30 aprile 2022; con la medesima comunicazione si ipotizza l'approvazione in sede parlamentare di un apposito emendamento volto sostanzialmente a posticipare il termine ultimo entro il quale approvare l'articolazione tariffaria TARI per l'annualità 2022 tenuto conto che le difficoltà riguardano l'intero paese;

Rilevato che con la medesima nota l'Agenzia precisa che *"in mancanza di un PEF approvato entro tempi utili, i Comuni adotteranno le medesime tariffe dell'anno 2021, secondo quanto risulta dal combinato disposto dal co 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 che recita "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno" e dal co 683 dell'art. 1 della L 147/2013."*

Rilevato che le tariffe relative a TARI per l'annualità 2021 sono state approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 28/06/2021;

Dato atto che con la medesima deliberazione sono state contestualmente introdotte diverse agevolazioni relative al medesimo prelievo per l'anno 2021 sia a favore di utenze non domestiche sia a favore di utenze domestiche; le stesse trovano applicazione esclusivamente con riferimento all'anno di imposta 2021;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale - nelle more di un auspicato chiarimento circa il termine ultimo entro il quale adottare provvedimenti relativi a tassa rifiuti per l'anno 2022 - di introdurre anche per l'annualità 2022 riduzioni relative a tassa rifiuti a favore di utenze domestiche;

Richiamate - con riferimento alla possibilità di introdurre agevolazioni in materia TARI - le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 il quale disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di

Delibera di CONSIGLIO nr. 11 del 26/04/2022

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.



legge vigenti»;

- l'art. 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013 il quale dispone che «il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune»;

Ritenuto prioritario per l'annualità 2022 agevolare famiglie economicamente svantaggiate la cui condizione di difficoltà risulta acuita sia dal lungo periodo emergenziale connesso al Covid appena trascorso e le cui ricadute economiche sono ancora presenti sia dall'incremento dei costi energetici registrato negli ultimi mesi;

Valutato opportuno a tal fine prendere a riferimento le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; tenuto conto dell'impossibilità di quantificare esattamente alla data odierna il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 20.000,00 da destinare a riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti; in particolare si prevede di ripartire le risorse stanziare in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile tale da determinare l'azzeramento della quota variabile della tassa sui rifiuti per tutto il 2022. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà - fatti salvi gli equilibri di bilancio - di integrare ulteriormente il predetto fondo con ulteriori risorse di bilancio; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari all'azzeramento della quota variabile;

Ritenuto altresì opportuno confermare un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2021 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00

Rilevato che i predetti interventi agevolativi sono finanziati da risorse del bilancio comunale ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato; in particolare le risorse trovano copertura finanziaria per 33.000,00 euro alla missione 09 programma 03 titolo 1 dell'esercizio 2022 del bilancio 2022-2024 (capitolo 29569.436);

Tenuto conto che le misure agevolative previste dal presente atto sono limitate all'anno di imposta 2022 si ritiene opportuno adottare le stesse con il presente atto avente natura regolamentare;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare Affari Istituzionali e Finanziari;

Richiamato il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. 201/2011 in base al quale "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno."



Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal D. L. 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto che, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Terre d'Argine;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile Territoriale del Settore Servizi Finanziari;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione favorevole e unanime, resa nei modi di legge; presenti votanti : n. 11

DELIBERA

1. **di prendere atto** di quanto dettagliatamente esposto in premessa che qui si intende integralmente ed espressamente richiamato;
2. **di prendere atto** della comunicazione pervenuta da ATERSIR con PG.AT/2022/0003622 del 12/04/2022 con la quale la stessa Agenzia ha comunicato difficoltà nell'approvazione dei piani economico finanziari relativi al servizio Rifiuti entro il termine del 30 aprile 2022; con la medesima nota ATERSIR precisa che *"in mancanza di un PEF approvato entro tempi utili, i Comuni adotteranno le medesime tariffe dell'anno 2021, secondo quanto risulta dal combinato disposto dal co 169 dell'art. 1 della L. 27/12/2006 n. 296 che recita "Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno" e dal co 683 dell'art. 1 della L 147/2013."*
3. **di prendere atto** della volontà dell'Amministrazione Comunale - nelle more di un auspicato chiarimento circa il termine ultimo entro il quale adottare provvedimenti relativi a tassa rifiuti per l'anno 2022 - di introdurre anche per la corrente annualità riduzioni relative a tassa rifiuti a favore di utenze domestiche con particolare riguardo a soggetti in condizione di difficoltà economica;
4. **di introdurre** - limitatamente all'anno di imposta 2022 - un'agevolazione TARI per le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico previsto da ARERA per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas o per la fornitura del servizio idrico integrato; tenuto conto dell'impossibilità di



quantificare esattamente alla data odierna il numero di utenze domestiche rientranti in tale categoria si prevede la costituzione di un fondo di ammontare pari a complessivi Euro 20.000,00 da destinare a riduzione della parte variabile della tassa sui rifiuti; in particolare si prevede di ripartire le risorse stanziare in proporzione tra gli aventi diritto fermo restando una riduzione massima concedibile tale da determinare l'azzeramento della quota variabile della tassa sui rifiuti per tutto il 2022. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà - fatti salvi gli equilibri di bilancio - di integrare ulteriormente il predetto fondo con ulteriori risorse di bilancio; ciò fatto salvo il limite massimo di riduzione quantificato in misura pari all'azzeramento della quota variabile;

5. **di prevedere** un incentivo per i conferimenti presso il Centro di Raccolta in base a tipologia e quantità di rifiuti conferiti nell'anno 2021 da parte delle utenze domestiche e non domestiche; per quanto riguarda criteri e condizioni per la commisurazione dell'agevolazione si ritiene opportuno a far riferimento a quanto previsto nelle precedenti annualità (da ultimo criteri individuati con deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 27/12/2019). L'importo massimo previsto con riferimento a tale agevolazione risulta di ammontare pari ad Euro 13.000,00;
6. **di dare atto** che i predetti interventi agevolativi sono finanziati da risorse del bilancio comunale ai sensi di quanto previsto dal comma 660 della Legge 147/2013 sopra richiamato; in particolare le risorse trovano copertura finanziaria per 33.000,00 euro alla missione 09 programma 03 titolo 1 dell'esercizio 2022 del bilancio 2022-2024 (capitolo 29569.436);
7. **di trasmettere** il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre;
8. **di trasmettere** il presente atto ad Hera Spa per quanto di competenza.

Successivamente, considerata la necessità di procedere in tempi ristretti all'espletamento delle procedure di gara, a seguito di apposita votazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000, con votazione favorevole e unanime resa nei modi di legge, che ha dato il seguente risultato:

presenti votanti: 11
voti favorevoli: 11

DELIBERA INOLTRE

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti all'adozione dello stesso.



Deliberazione nr. 000011 in data 26/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco

PAOLA GUERZONI

IL Segretario Generale

ROCCHI MARCELLA VIENNA